



Su proposta della UOC Affari Generali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**VISTA** la sentenza n.° 231/2016 pubblicata il 1.3.2016 e notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Ragusa, Giuseppe Arena, in data 06.12.2016, come da protocollo ASP n.° E 0030764 di pari data, resa dal Giudice D.ssa Alida Bracone del Tribunale di Ragusa, nella causa n.° 4106/2013 promossa su ricorso ex art. 22 Legge n.° 689/81 dal Sig. Marcello BELLAERA avverso l'Ordinanza n.° 1446 del 3.12.2013 del Comune di Modica emessa sull'accertamento del SIAN del 28.09.2012 per la violazione del Regolamento CE n.° 852/2004;

**RITENUTE** infondate in fatto ed in diritto le motivazioni poste a fondamento della sentenza sopra detta nei confronti della ASP di Ragusa ;

**ATTESO** che la sentenza, dichiarando la nullità della ordinanza del Comune di Modica, condanna lo stesso **in solido** con l'ASP di Ragusa a pagare le spese di lite liquidate in €. 1.093,00 oltre spese generali, cpa ed iva;

**ACCERTATO** che già a seguito del ricorso ex art. 22 L. 689/81, proposto contro il Comune di Modica e nei confronti della ASP di Ragusa, con nota prot. n.° U 0002867 del 10.02.2014 l'ASP medesima, in persona del Commissario Straordinario, comunicava al Comune anzidetto, di essere priva di legittimazione passiva per aver emesso l'ordinanza il Comune di Modica senza averne competenza per cui non si sarebbe costituita in giudizio;

**CONSIDERATO** infatti che le Aziende Sanitarie Provinciali della regione Sicilia vennero individuate dall'Assessorato della Salute della Regione Sicilia quali Autorità Competenti a ricevere i rapporti di cui alla L. n.° 689/81 e ad emettere ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative solo nel 2013 con circolare del 17.01.2013, pubblicata sulla GURS n.° 9 Parte I del 22.2.2013, e D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla GURS n.° 30 del 28/6/2013, in materia di sicurezza alimentare, e con successivo D.A. n.° 2090 del 6.11.2013 pubblicato sulla GURS - Parte I - n.° 52 del 22.11.2013 che, all'art. 5, in materia di sanità animale, anagrafe e benessere animale;

**RITENUTO**, quindi che da quella data il Comune medesimo non avrebbe dovuto emettere alcuna ordinanza in materia di sanità alimentare, ma trasmettere gli atti alla nuova Autorità Competente rimasta invece ignara del procedimento avviato dal Comune e quindi incolpevole;

**ATTESO** quindi che l'ASP nessuna legittimazione passiva poteva avere nel giudizio definito con la sentenza n.° 231/2016 ne può la legittimazione passiva essere determinata dall'accertamento della violazione da parte del SIAN e tantomeno dal fatto che l'ASP medesima fosse ormai l'Autorità Competente essendo la responsabilità della emanazione della ordinanza solo ed esclusivamente del Comune di Modica;

**CONSIDERATO** che la esecuzione della sentenza in questione può costituire un grave precedente con effetto dirompente in altri casi analoghi, alcuni tra l'altro già *sub iudice*, determinando così un aggravio di spese a carico della Azienda;

**RITENUTO**, quindi, necessario proporre appello avverso la sentenza anzidetta;

**CONSIDERATO** che come mezzo al fine è necessario conferire apposito mandato *ad litem* ad un legale di fiducia che può ben essere individuato nella persona dell'Avv. A. Valente, con facoltà di ogni più ampia difesa delle ragioni

della ASP di Ragusa;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza

## DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

**PROPORRE** appello la sentenza n.° 231/2016 pubblicata il 1.3.2016 e notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Ragusa, Giuseppe Arena, in data 06.12.2016, come da protocollo ASP n.° E 0030764 di pari data, resa dal Giudice D.ssa Alida Bracone del Tribunale di Ragusa, nella causa n.° 4106/2013 promossa su ricorso ex art. 22 Legge n.° 689/81 dal Sig. Marcello BELLAERA avverso l'Ordinanza n.° 1446 del 3.12.2013 del Comune di Modica emessa sull'accertamento del SIAN del 28.09.2012 per la violazione del Regolamento CE n.° 852/2004;

**NOMINARE** per la tutela delle ragioni dell'Azienda, conferendogli apposita procura ad litem, l'Avv. A. Valente;

**CORRISPONDERE** al suddetto avvocato un acconto - fondo spese, da detrarre dalla parcella finale, alla ricezione della relativa fattura e su richiesta dello stesso autorizzando la spesa presunta di Euro 1.500,00 al lordo della ritenuta d'acconto, al conto di costo n. 509030207;

**DARE ATTO** che alla accettazione dell'incarico il professionista dovrà indicare analiticamente le spese ed i costi della causa per l'accantonamento della spesa necessaria;

**DISPORRE** la immediata esecutività della presente deliberazione.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	95/75		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	